

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLA TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI ai sensi del d.lgs. 24/2023, delle linee guida approvate da anac con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e del regolamento approvato da anac con delibera n. 301 del 12 luglio 2023

Adottata con Delibera n. 9 del 15 ottobre 2025

1. Premessa della procedura

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. *Direttiva Whistleblowing*).

La presente procedura costituisce misura di prevenzione della corruzione adottata dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di L'Aquila (d'ora in poi anche "Ordine" oppure "Ente") ed ha ad oggetto sia la tutela del soggetto segnalante (d'ora in poi anche "whistleblower"), sia la predisposizione di modalità di segnalazione. L'Ordine assume che la tutela approntata al whistleblower, unitamente alla predisposizione e trasparenza di presidi utili alla segnalazione, faciliti la conoscenza di violazioni avvenute nel contesto lavorativo dell'Ente, contribuendo a rafforzare l'integrità dell'ente stesso.

2. Oggetto

La presente procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea - di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente. La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - c. «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
 - d. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
 - e. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
 - f. «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - g. «persona segnalante» (anche: «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
 - h. «facilitatore»: una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - i. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo presso l'Ente, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
 - j. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - k. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o

della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- l. «seguito»: l'azione intrapresa dal RPCT cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m. «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4. Tutela e Soggetti tutelati

La segnalazione maturata nel contesto lavorativo dell'Ente, che risulti finalizzata all'emersione di illeciti, comporta:

- il divieto di adottare misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower e delle persone coinvolte o menzionate da parte di chi riceve e gestisce la segnalazione.

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni di tutela trovano applicazione verso:

- i dipendenti dell'Ordine
- i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Estensione dei soggetti tutelati

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

6. Esempificazioni di segnalazione

Fermo restando quanto indicato all'art. 3, lett. a), a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano qui di seguito quelle azioni o quelle omissioni, commesse o tentate, che possono essere oggetto della segnalazione:

- azioni od omissioni penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive;
- azioni od omissioni realizzate in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ordine che siano sanzionabili in via disciplinare;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ordine;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ordine;
- azioni od omissioni illegali, quali il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Ordine, l'utilizzo di beni dell'Ente per scopi privati;
- azioni od omissioni potenzialmente dannose per l'Ordine, quale la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo spreco di risorse;
- azioni od omissioni potenzialmente idonee ad arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni od omissioni configuranti un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine.

Resta inteso che non possono essere oggetto di segnalazione le mere doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste che rientrano nell'alveo del rapporto di lavoro, o dei rapporti di colleganza o di gerarchia, né possono essere oggetto di segnalazione quelle fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine; i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

7. Canale di segnalazione interna

L'Ordine, sentite le rappresentanze, ha attivato al proprio interno un canale di segnalazione che consente di effettuare segnalazioni oggetto della presente procedura assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché assicurare la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, questi entro 7 giorni dalla ricezione trasmette la segnalazione al RPCT nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante.

8. Canale di segnalazione interno: forma e contenuto delle segnalazioni

Il segnalante può svolgere la segnalazione mediante il canale criptato messo a disposizione a fronte dell'adesione alla convenzione stipulata con WhistleblowingPA, il cui portale è liberamente accessibile dalla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ordine al link <https://ordinefarmacistilaquila.whistleblowing.it/>. I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al RPCT., che riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione con il codice identificativo della stessa, e senza ulteriori elementi di dettaglio.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT e, qualora ritenuto da quest'ultimo, al dipendente a ciò specificatamente autorizzato. Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata.

La segnalazione viene fatta on line attraverso la compilazione di un questionario guidato; nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

9. Segnalazione forma orale

L'Ordine, in coerenza al principio di proporzionalità e tenuto conto della sostenibilità anche economica dei presidi approntati per svolgere la segnalazione, non si avvale di un canale orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto.

10. Contenuto della segnalazione

Il segnalante fornisce tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute verifiche, quali:

- generalità del segnalante
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

11. Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali, cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati. Resta inteso che la tutela del segnalante sarà assicurata se ed in quanto l'identità venga resa nota.

12. Canale di segnalazione interno: gestione della segnalazione

Il RPCT, dopo avere ricevuto la segnalazione:

- a. rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b. se necessario chiede al segnalante integrazioni
- c. dà seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento; in mancanza dell'avviso di ricevimento, fornisce riscontro entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La gestione della segnalazione e la verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate sono di competenza del RPCT che opera nel rispetto del principio di imparzialità e riservatezza, svolgendo tutte le attività ritenute più opportune ivi inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

In via preliminare, il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico.

Nello specifico, il RPCT:

- verifica che il segnalante sia tra i soggetti abilitati a fare una segnalazione (cfr. art. Soggetti tutelati)
- se rileva un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad archiviare la segnalazione¹
- procede alla valutazione -se del caso chiedendo integrazioni- analizzando se la condotta segnalata è tra quelle considerate illecite, se attiene al contesto lavorativo, se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel caso di segnalazione fondata, il RPCT -considerata la natura della violazione segnalata- procede a:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

¹ Sono motivi di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità pubblica
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento

- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico dell'autore della violazione, per i provvedimenti di competenza, incluso se previsto l'azione disciplinare;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

13. Competenze e responsabilità

Relativamente al ruolo del RPCT nel processo di gestione delle segnalazioni,

- Il RPCT non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali;
- Il RPCT non è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto della segnalazione;
- Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta responsabilità, come indicato del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;
- Il RPCT riporta -in forma anonima- le segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica al Comitato Centrale.

14. Conservazione della documentazione a supporto della segnalazione

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

15. Canale di segnalazione esterno

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata in forma scritta all'ANAC, utilizzando un canale di segnalazione disponibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

A fronte della segnalazione ricevuta, ANAC:

- a. dà avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- e. dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- f. comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

16. Tutela del segnalante – obbligo di riservatezza

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui si possa configurare una responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e dei casi in cui non è possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Ciò implica che l'identità del segnalante, né altre informazioni da cui può evincersi l'identità, possono essere rivelate senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa di riferimento.

A tutela del segnalante, l'Ordine adotta le seguenti misure:

A. Rispetto ai procedimenti che dovessero derivare dalla segnalazione:

- relativamente al procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- relativamente al procedimento davanti alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- relativamente al procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

B. La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

C.

17. Tutela del segnalante – Divieto di misure discriminatorie

Ai sensi della presente procedura non è consentita verso il segnalante alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

La tutela contro le ritorsioni e discriminazioni si applica se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e se è stata rispettata la presente procedura e la normativa di riferimento.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

18. Tutela del segnalante – Protezione dalle ritorsioni

In caso di misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione di condotte illecite, la persona segnalante e i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015;

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Dirigente della Direzione Personale, Organizzazione e Bilancio
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;

Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Resta inteso che le tutele dalle ritorsioni non sono garantite quanto è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

19. Violazione della tutela

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

20. Divulgazioni pubbliche

Successivamente alla segnalazione interna ed esterna, il segnalante può anche procedere con la pubblica divulgazione della segnalazione. Il segnalante potrà divulgare pubblicamente la violazione e beneficerà delle

medesime misure di protezione accordate per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo al verificarsi dei seguenti presupposti:

- se il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- se il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

21. Responsabilità del segnalante

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

22. Tutela delle informazioni e riservatezza

I dati personali, comuni ed eventualmente particolari contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La presente Procedura ed il canale di segnalazione saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata. È stata implementata ed adottata una specifica informativa sul trattamento dati personali in materia di whistleblower – pubblicata all'interno del sito web istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione -ed è stata svolta una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (c.d. DPIA).

23. Formazione del personale

Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, l'Ordine assicura che il personale sia informato in maniera chiara, precisa e completa sulle previsioni della presente procedura e in particolare sull'utilizzo del metodo di segnalazione interno e sui i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Il personale è consapevole che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (cfr. art. 15, comma 1, lettera g) GDPR), non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

24. Pubblicità'

Copia della presente Procedura è messa a disposizione del personale, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine; è altresì trasmesso, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.